

IN BREVE n. 38 - 2026
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

MIN.LAVORO: TERZO SETTORE – FINANZIAMENTO DI PROGETTI E

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE da DplMo – fonte: Ministero del Lavoro – pubblicato l'11/09/26

La Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il Decreto Direttoriale n. 213 del 10 settembre 2026, con il quale è stato adottato l'allegato "Avviso n.2/2026 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell'articolo 72 **del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117** – anno 2026".

il Decreto n. 213 del 10 settembre 2026

Il [Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) è il **Codice del Terzo Settore**, che disciplina a livello civilistico, fiscale e amministrativo gli enti non profit in Italia. [1, 2]

Per l'anno 2026, il quadro normativo di questo decreto registra importanti novità operative, in particolare a seguito dell'avvio definitivo del nuovo regime fiscale autorizzato dall'Unione Europea. [1]

Novità e aspetti chiave nel 2026

- **Abolizione delle ONLUS:** Dal 1° gennaio 2026 la qualifica di ONLUS è stata definitivamente eliminata. Gli enti interessati avevano tempo fino al **30 marzo 2026** per completare il passaggio al [RUNTS \(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore\)](#) o procedere alla devoluzione del patrimonio. [1, 2]
- **Piena operatività fiscale:** Dal 1° gennaio 2026 sono pienamente efficaci le nuove disposizioni sulle imposte dirette, IVA e regimi agevolati per gli enti iscritti, inclusi gli adempimenti contabili semplificati. [1]
- **Gestione del RUNTS:** Il registro unico rimane il punto di riferimento centrale, gestito a livello regionale ma consultabile digitalmente, per accedere al 5 per mille, a deducibilità/detraibilità delle donazioni e a convenzioni con le pubbliche amministrazioni. [1, 2, 3]

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, INTESA SUL NUOVO PIANO NAZIONALE: PIÙ INTEGRAZIONE TRA CURE, ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI da Sanità

Informazione a cura di CDRR – 10/09/26

Via libera in Conferenza Unificata al Piano 2025-2027. Al centro presa in carico integrata, domicilio, Punti unici di accesso e sostegno alle famiglie.

Un percorso meno frammentato, nel quale la persona anziana e la sua famiglia non debbano essere lasciate sole a mettere insieme assistenza sanitaria, servizi sociali, interventi domiciliari e sostegni economici. È questa, almeno nelle intenzioni, la direzione del nuovo Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana 2025-2027, sul quale oggi è stata sancita l'intesa in Conferenza Unificata.

Il Piano è uno dei passaggi attraverso i quali prende forma la riforma delle politiche per le persone anziane avviata con la legge 33 del 2023 e attuata dal decreto legislativo 29 del 2024. E

non va confuso con il Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027, già adottato nei mesi scorsi: i due strumenti sono strettamente collegati, ma hanno funzioni diverse. Il nuovo Piano concentra infatti la programmazione sulla fragilità e sulla non autosufficienza nella popolazione anziana e prova a mettere in relazione, dentro un unico disegno, interventi sanitari, sociali e sociosanitari.

<https://www.sanitainformazione.it/anziani-non-autosufficienti-intesa-sul-nuovopiano-nazionale-piu-integrazione-tra-cure-assistenza-e-servizi-sociali/>

INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERALE: TUTTI LA INSEGUONO, NESSUNO SA COS'È da News Letter di Start Magazine del 13 settembre 2026 a cura di Marco Orioles

Tutti i grandi laboratori di Ia corrono verso la cosiddetta intelligenza artificiale generale e qualcuno la dà già per iniziata. Ma il settore non ha ancora trovato un accordo su che cosa sia esattamente e se sia anche solo raggiungibile.

Da quasi quattro anni, cioè da quando ChatGPT è comparso sulla scena, Stati Uniti e Cina si stanno sfidando a colpi di cifre da capogiro. Centinaia di miliardi in data center, chip e cervelli. L'obiettivo perseguito dalle due superpotenze non è più soltanto un modello di IA un po' più bravo del precedente. È qualcosa di più ambizioso e, al tempo stesso, più evanescente: la cosiddetta intelligenza artificiale generale, l'AGI.

Come sottolinea Bloomberg in un **report** sull'AGI, si tratta di un concetto che fino a non molto tempo fa stava ai margini del dibattito e che oggi riempie strategie aziendali, comunicati stampa e persino discussioni di sicurezza nazionale.

OpenAI, all'inizio di questo mese, ha cominciato a distribuire il suo nuovo modello GPT-6 Astra e il presidente Greg Brockman ha salutato il momento con un *"Welcome to the AGI era"*. Poi, però, ha aggiunto che se quel modello sia davvero AGI lo decide l'utente. Perché il punto non è solo se sarà raggiunto quel traguardo. È che ancora non ci si è messi d'accordo in cosa effettivamente consista l'AGI.

[https://www.startmag.it/innovazione/intelligenza-artificiale-generale-cose/?ct=t\(RSS_EMAIL_CAMPAIGN\)](https://www.startmag.it/innovazione/intelligenza-artificiale-generale-cose/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN))

INPS: CONTRIBUTI - AUMENTO PER RATEAZIONI E SANZIONI da DplMo- fonte: Inps

L'INPS, con la **circolare n. 98 dell'11 settembre 2026**, informa che la Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026, ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 16 settembre 2026, è pari al 2,65%.

Tale variazione incide sulla determinazione dell'interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.98 dell'11.09.2026 (documento 176)

CONTRIBUTI, PIÙ CARI GLI INTERESSI DI RATEAZIONE DEI DEBITI

da PensioniOggi del 12 settembre 2026 a cura di Valerio Damiani

I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la decisione della Bce di aumentare il tasso di riferimento in misura di 25 punti base dal 16 settembre.

Più caro il costo della rateazione dei debiti contributivi all'Inps. A partire dal 16 settembre 2026, infatti, il tasso d'interesse fissato dalla banca centrale europea sale al 2,65% e, di conseguenza, sale (dal 4,40%) al 4,65% il tasso d'interesse dovuto sulle dilazioni. Inoltre, sale (dal 7,90%) all'8,15% anche la misura delle sanzioni civili nei casi di mancato o ritardato pagamento di premi e contributi. Resta fermo che se il contribuente effettua il pagamento spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza potrà ridurre la sanzione al 2,65%. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 98/2026.

Interesse di dilazione

L'aumento, a decorrere dal 16 settembre, segue la decisione della BCE del 10 settembre di aumentare di 25 punti base dal 2,40% al 2,65% il «tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema» (l'ex tasso ufficiale di sconto e l'ex tasso ufficiale di riferimento, Tur). Come noto dal 28 marzo 2026, per effetto del dl n. 38/2026, il pagamento in forma rateale di debiti per contributi e premi assicurativi comporta il pagamento di un interesse calcolato in misura del tasso minimo UE, vigente alla data di presentazione della domanda di dilazione, maggiorato di 2 punti percentuali (in luogo dei 6 punti precedenti). Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate a partire dal 16 settembre verranno determinati applicando il tasso d'interesse pari al 4,65%. Nulla varia, invece, per le rateazioni in tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

Sanzioni civili

Cambia anche la sanzione dovuta sulle omissioni di contributi. Sale, infatti, al 8,15% annuo, pari al nuovo tasso minimo UE maggiorato del 5,5%. Dal 1° settembre 2024, tuttavia, al fine di favorire l'adempimento il legislatore ha introdotto (art. 30, co. 1, lett. a del dl n. 19/2024) una nuova forma di «ravvedimento operoso» grazie al quale il contribuente che effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, gode di una riduzione di 5,5 punti (cioè non si applica la maggiorazione). Pertanto la sanzione sarà calcolata nella misura del 2,65%.

Nelle evasioni contributive resta ferma la sanzione del 30% annua fino al 60% dell'importo di contributi o premi non pagati ma in caso di «ravvedimento operoso», cioè quando la denuncia della situazione debitoria viene fatta spontaneamente dal debitore prima di contestazioni o richieste da parte di enti e, comunque, entro 12 mesi dal termine di pagamento dei contributi o premi omessi si applica la seguente disciplina:

- Se il versamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia la misura delle sanzioni civili dovuta è pari al 8,15% in ragione d'anno (2,65% + maggiorazione di 5,5 punti);
- Se il versamento avviene in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia la misura delle sanzioni civili dovuta è pari al 10,15% in ragione d'anno (2,65% + maggiorazione di 7,5 punti)

<https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/contributi-piu-cari-gli-interessi-dirateazione-dei-debiti>

FNOMCEO - CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA 01/09/2026, N. 24912 - CARTELLA CLINICA a cura di Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

L'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice non può non utilizzare nell'ambito dell'accertamento dell'esistenza o meno di un valido nesso causale tra l'operato sanitario e il danneggiato, in forza del noto ed evidente principio della vicinanza della prova.

In allegato:

L'ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Ordinanza 01/09/2026, n. 24912 (commentata da Marcello Fontana sul [Portale FNOMCeO](#)) stabilisce che **l'incompletezza della cartella clinica è una circostanza di fatto che il giudice non può non utilizzare** nell'accertamento del nesso causale tra la condotta del medico e il danno. [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Punti Chiave dell'Ordinanza

- **Rilevanza dell'incompletezza:** Se la cartella clinica risulta carente o incompleta, tale omissione non è neutra ma costituisce un elemento fattuale di cui il giudice deve tener conto. [\[1\]](#)
- **Nesso Causale:** L'elemento è essenziale nel procedimento logico-giuridico per verificare l'esistenza o meno di un valido nesso di causalità tra l'operato sanitario e le conseguenze subite dal paziente. [\[1\]](#)
- **Valutazione giudiziale:** Il giudice ha il dovere di adoperare questa lacuna documentale nella valutazione complessiva delle responsabilità mediche e della struttura.

CASE DELLA COMUNITÀ, I CITTADINI SIANO DENTRO LE SCELTE. AGENAS TRACCIA LA ROADMAP: DAI TAVOLI CIVICI A WHATSAPP, FINO ALLA CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI da Quotidiano Sanità 15/09/2026

Non basta aprire una struttura e chiamarla Casa della Comunità. Per Agenas pazienti, caregiver, associazioni e cittadini devono entrare stabilmente nella programmazione, progettazione, gestione e valutazione dei servizi. Tra le indicazioni: comitati per la partecipazione, consultazioni periodiche, sportelli gestiti con le associazioni, tavoli dei cittadini, utilizzo di social e messaggistica e percorsi di alfabetizzazione sanitaria e digitale.

IL DOCUMENTO

Una Casa della Comunità che non parla con la comunità rischia di essere soltanto un poliambulatorio con un'insegna nuova. È il messaggio che attraversa il documento di indirizzo predisposto da Agenas per tradurre concretamente uno degli elementi qualificanti della riforma dell'assistenza territoriale: mettere pazienti e cittadini non soltanto davanti ai servizi, ma anche dentro i processi con cui quei servizi vengono pensati, organizzati e valutati.

Il punto di partenza è il DM 77 del 2022. Il regolamento prevede infatti, sia per le Case della Comunità hub sia per quelle spoke, la “partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione, attraverso le associazioni di cittadini e volontariato” come standard organizzativo obbligatorio. Da qui il documento Agenas, che offre indicazioni operative a Regioni, aziende sanitarie, distretti e singole Case della Comunità.

<https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/case-della-comunita-i-cittadini-siano-dentro-le-scelte-agenas-traccia-la-roadmap-dai-tavoli-civici-a-whatsapp-fino-alla-co-progettazione-dei-servizi/>

INPS - PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE – NUOVE INDICAZIONI da DplMo – fonte: Inps Pubblicato il 16 Set 2026

L'INPS, con il **messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026**, informa che, a seguito della legge di bilancio 2025, sono state previste le seguenti misure in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente:

- una “somma non imponibile” (c.d. Bonus aggiuntivo) per i redditi di importo complessivamente non superiori a 20.000 euro annui;
- un’“ulteriore detrazione” dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, in presenza di redditi complessivi annui superiori a 20.000 euro, la quale decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.

I benefici fiscali descritti sono riconosciuti anche per le prestazioni di accompagnamento alla pensione e di anticipo pensionistico.

Si precisa che tali disposizioni prevedono espressamente l’esclusione per coloro che percepiscono “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”.

In seguito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, anche le pensioni integrative e complementari sono escluse dall’applicazione dei benefici fiscali.

La “somma non imponibile” e l’“ulteriore detrazione”, invece, si applicano sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, quali le prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio, l’APE Sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo, le indennità derivanti da contratti di espansione, ecc.), purché queste, oltre a essere prestazioni non pensionistiche, siano assoggettate a tassazione ordinaria.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.2829 del 14.09.2026 (documento 177)

GOVERNO: AI – REGOLE DI UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE da DplMo – fonte: Gazzetta Ufficiale - pubblicato il 16 set 2026

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, il Decreto Legislativo n. 160 del 9 settembre 2026, con l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale.

il [Decreto Legislativo n. 160/2026](#)

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese agosto 2026

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi) Periodo di riferimento: agosto 2026 - data di pubblicazione: 16 settembre – prossima diffusione: 16 ottobre

ultimo comunicato ISTAT riferito al mese di luglio 2026

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2024	119,3	119,3	119,4	119,3	119,5	119,5	120,0	120,1	120,0	120,1	120,1	120,2
%	+0,8	+0,7	+1,2	+0,8	+0,8	+0,8	+0,4	+0,8	+0,6	+0,8	+0,0	+1,1
2025	120,9	121,1	121,4	121,4	121,2	121,3	121,8	121,9	121,7	121,4	121,3	121,5
%	+1,3	+1,5	+1,7	+1,7	+1,4	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,1	+1,0	+1,1
2026	100,4	100,9	101,5	102,5	102,8	102,8	103,1	103,7				
%	+0,8	+1,1	+1,5	+2,6	+3,0	+2,9	+2,8	+3,4				

Attenzione:

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA Periodo di riferimento agosto 2026

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI Indice generale FOI (base di riferimento 2025=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2015=100 è 1,214)	+1,703
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+3,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+4,8

LETTERE AL GIORNALE DELLA PREVIDENZA ENPAM n.31 11 sett. 2026

Partita Iva da specializzanda, quando richiedo l'aliquota ridotta?

Ho aperto la partita Iva e avviato l'attività in libera professione. Essendo specializzanda, devo richiedere subito la riduzione della Quota B al 9,75% o posso procedere in sede di dichiarazione direttamente l'anno prossimo?

M. D. L.

Risponde la Redazione

Gentile Dottoressa,

può scegliere l'aliquota con cui pagare i contributi della Quota B prima di presentare il prossimo Modello D o nel momento in cui dovrà compilarlo e inviarlo all'Enpam.

Se ha avviato la libera professione da quest'anno, infatti, non ha prodotto redditi liberoprofessionali che avrebbe dovuto dichiarare nel **modello D 2026** (redditi 2025). Il suo primo appuntamento con la dichiarazione dei redditi Enpam sarà, dunque, nel 2027.

Per beneficiare dell'aliquota dimezzata al 9,75% prevista anche per gli specializzandi, le basterà fare la richiesta direttamente dall'**area riservata** del sito prima di inviare il modello D.